



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21

Oggetto: Adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Determinazione delle tariffe provvisorie in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI), valevoli per l'anno 2020. .

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove** del mese di **Giugno** nella sala delle adunanze Consiliari, legalmente convocato per le **ore quindici e zero** in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulla proposta in oggetto.

Effettuato l'appello all'inizio di seduta risultano presenti i Sig.ri

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
1	Crudele Francesco	Sindaco	X	
2	Nitti Claudia.	Presidente	X	
3	Locorotondo Giovanni	Consigliere	X	
4	Lorusso Flammini Fabrizio	Consigliere	X	
5	Romano Maria	Consigliere	X	
6	Costantini Mario.	Consigliere	X	
7	Calabrese Giovanni	Consigliere	X	
8	Squillace Giuseppe	Consigliere	X	
9	Dell'Alba Francesco	Consigliere		X

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
10	Pepe Giusi	Consigliere		X
11	Ricci Vito Antonello	Consigliere	X	
12	Barletta Vito	Consigliere	X	
13	Giardino Vito	Consigliere		X
14	Puggione Giovanni	Consigliere	X	
15	Rignani Rosa	Consigliere	X	
16	Guerra Francesco	Consigliere		X
17	Elia Mario	Consigliere		X

ASSEGNATI N. 17

PRESENTI N. 12

IN CARICA N. 17

ASSENTI N. 5

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Punzi che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e per il servizio di stenotipia della ditta appaltatrice.

Il Segretario Generale, prende atto che risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio e senza diritto di voto, i sig.ri: Laricchia Michele, Squeo Maria, Buono Nicola e Guarini Cosimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto che

- preliminarmente il PRESIDENTE informa i presenti che, come di consueto, gli interventi e le dichiarazioni saranno integralmente riportate in resoconto di stenografia riveniente dalla trascrizione da supporto digitale a seguito di registrazione audio, a cura della ditta appaltatrice, di tutta l'attività relativa ai lavori della presente seduta del Consiglio comunale e, si seguito, dichiara aperta la discussione e, al termine, le dichiarazioni di voto;

- risultano presenti in aula gli Assessori Michele LARICCHIA, Maria SQUEO, Nicola BUONO e Cosimo GUARINI;

- quindi, verificata l'esistenza del numero legale, il **PRESIDENTE** dichiara la prosecuzione dei lavori e sottopone all'esame del Consiglio comunale l'argomento indicato in oggetto, ed inserito al **punto 9 dell'ordine del giorno prot. n. 12198 del 22.06.2020**, dando atto del *deposito in aula della proposta in forma scritta e dei seguenti atti*:

1. parere espresso sulla **proposta** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Settore Finanziario, **dott. Nicola BAVARO**, favorevole in data **17.06.2020**;

- relaziona l'Assessore Nicola BUONO delegato dal Sindaco;

- la 1^a Commissione consiliare permanente, competente per materia, ha espresso il proprio parere giusto **verbale del 25.06.2020** depositato in atti e riassunto in aula dal Consigliere comunale Presidente di Commissione Vito Antonello RICCI;

- il SEGRETARIO Gen.le, per quanto riguarda interventi e dichiarazioni integralmente rimanda al resoconto di stenografia, che sarà successivamente depositato dalla ditta appaltatrice per la conservazione agli atti d'ufficio, visto e sentito che i Sig.ri Consiglieri non chiedono in corso di seduta di allegare alcuna dichiarazione scritta e firmata a verbale;

- concluse le dichiarazioni di voto il PRESIDENTE pone ai voti, in forma palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione in argomento proclamando il seguente risultato:

- presenti n. 12
- astenuti n. 0
- votanti n. 11
- favorevoli n. 10
- contrari n. 02 (PUGGIONE e RIGNANI)

- è accertata la presenza in sala di **n. 12** consiglieri comunali, *visto l'esito di voto*;

Pertanto, con voto favorevole espresso a **maggioranza dei votanti**, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la **proposta in oggetto, iscritta sul registro generale proposte al n. 21/2020** stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali;

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati i presenti e i votanti, e proclamati dal Presidente, come segue :

- presenti n. 12
- astenuti n. 0
- votanti n. 11

- favorevoli n. 10
- contrari n. 02 (PUGGIONE e RIGNANI)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 17/06/2020

Ufficio Interessato:

OGGETTO	ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 172, COMMA 1, LETT. C), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 18/8/2000 N. 267. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PROVVISORIE IN MATERIA DI TASSA SUI RIFIUTI (TARI), VALEVOLI PER L'ANNO 2020.
----------------	---

Pareri ai sensi dell'art. 49 - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA

Parere: FAVOREVOLE

Data: 17/06/2020

Responsabile del Servizio
DOTT. NICOLA BAVARO

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: FAVOREVOLE

Data: 17/06/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. NICOLA BAVARO

PARERE DI CONFORMITA'

Parere: FAVOREVOLE

Data: 18/06/2020

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ANNA MARIA PUNZI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2020

OGGETTO: Adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Determinazione delle tariffe provvisorie in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI), valevoli per l'anno 2020.

PREMESSA

Visto l'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL) che dispone che al bilancio di previsione siano allegati, tra l'altro, *“le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*.

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) articolata in tre componenti: l'Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI), quest'ultima disciplinata dai successivi commi 641 e seguenti.

Visto l'art. 1, commi 738 e 780, della Legge 27/12/2019 n. 160 che testualmente dispongono:

- **comma 738:** *“A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);”*;
- **comma 780:** *“A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.”*.

Rilevato che, in sostanza, i richiamati commi 738 e 780 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 abrogano, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle sole disposizioni relative alla componente TARI. In altri termini, viene abrogata tutta la precedente disciplina relativa alle componenti IMU e TASI della IUC, facendo salva, invece, la disciplina legislativa relativa alla sola componente TARI.

Ravvisata la necessità di determinare le tariffe in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI) valevoli per l'anno d'imposta 2020.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 che dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,..... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento.”*;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che, con norma a regime, dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se*

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 che dispone: *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,”;*
- l'art. 151, comma 1, del citato TUEL secondo il quale *“Gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno,, in presenza di motivate esigenze”;*
- il D.M. Interno del 13/12/2019 (pubblicato in G.U. n. 295 del 17/12/2019), con il quale è stato differito al 31/03/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
- il D.M. Interno del 28/02/2020 (pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2020), con il quale è stato ulteriormente differito al 30/04/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
- l'art. 1, comma 683-bis, della legge n. 147/2013 che dispone: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe della TARI entro il 30 aprile.”;*
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito dalla Legge 24/04/2020 n. 27 (cd. *“Decreto Cura Italia”*), con il quale è stato ulteriormente differito al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
- l'art. 107, commi 4 e 5 del D.L. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 che dispongono:
 - comma 4: *“Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.”;*
 - comma 5: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”.*
- l'art. 138, comma 1, del D.L. 19/05/2020 n. 34 in corso di conversione in Legge, che ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 107 del D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito dalla legge 24/04/2020 n. 27 e del comma 683-bis dell'art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147, ripristinando di fatto la regola generale secondo la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Rilevato, pertanto, che, in forza dei richiamati:

- art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006;
- art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013
- art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020,

viene differito alla data del 31/07/2020 il termine per la deliberazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020, affinché possano essere efficaci a decorrere dal 01/01/2020.

Richiamati i commi 641 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che disciplinano la Tassa sui Rifiuti (TARI).

Letti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che dispongono:

- **comma 641:** “*Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.*”;
- **comma 642:** “*La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*”;
- **comma 646:** “*Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.*”;
- **comma 650:** “*La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*”;
- **comma 651:** “*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*”;
- **comma 652:** “*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*”;
- **comma 653:** “*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*”;
- **comma 654:** “*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,*”;
- **comma 666:** “*È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.*”;
- **comma 682:** “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*
 - a) *per quanto riguarda la TARI:*
 - *i criteri di determinazione delle tariffe;*
 - *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*”.

Letto, altresì, l'art. 1, comma 527, della legge 27/12/2017 n. 205 che testualmente recita: “*Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati,, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – AEREA),, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:*

a)

f) *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;*

g)

h) *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;*

i) *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;*

l) ”.

Considerato, dunque, che l'art. 1, comma 527 della legge n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) importanti funzioni in tema di determinazione e approvazione delle tariffe in materia di gestione del servizio rifiuti.

Vista la deliberazione ARERA, n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”*.

Visto, in particolare, l'Allegato A della predetta deliberazione ARERA n. 443/2019 che disciplina il *“Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021”* (MTR).

Considerato che:

- con la citata deliberazione ARERA n. 443/2019, e segnatamente con il citato Allegato A, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, è stato elaborato un nuovo e molto complesso Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- gli effetti più rilevanti del nuovo MTR sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che dovranno essere considerati ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti e successivamente integrato dal Comune e dall'Ente Territorialmente Competente (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti – AGER), e che in ogni caso dovranno restare all'interno di determinati limiti.

Dato atto che tale MTR deve essere applicato già per la determinazione delle tariffe TARI 2020, fatta salva la facoltà, in deroga, riconosciuta dal richiamato art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, di approvare anche per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, provvedendo però entro il 31/12/2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020 e, corrispondentemente, delle tariffe definitive valevoli per l'anno 2020 affinché sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Considerato che il nuovo MTR elaborato da ARERA non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi con l'art. 5 della citata delibera n. 443/2019 a confermare, per tale aspetto, l'applicazione del DPR n. 158/1999 (ossia il cd. metodo normalizzato ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto); pertanto, anche in vigenza del nuovo MTR, in forza dell'art. 1, comma 652 della legge n. 147/2013, è ancora consentito ai Comuni di derogare ai coefficienti indicati nel DPR n. 158/1999 e, in alternativa a questi, di commisurare la tariffa TARI alle quantità e qualità

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nel rispetto del principio “*chi inquina paga*”, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Considerato, altresì, che l’elaborazione del PEF attraverso il nuovo MTR deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’art. 18 dello stesso MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione e l’imputazione delle partite di costo e di ricavo rilevanti ai fini dello stesso PEF.

Vista la deliberazione ARERA n. 57 del 03/03/2020 con cui, l’Autorità ha previsto alcune semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI e, con l’art. 2.1, ha precisato che essa stessa avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa.

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020 del 27/03/2020, con la quale l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57 del 03/03/2020, prevedendo che questi debbano inviare:

- a) il PEF elaborato secondo lo schema previsto all’Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, formulata in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR;
- d) la deliberazione di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario.

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare in ultima analisi le tariffe TARI come deliberate dal Comune, a seguito dell’eventuale integrazione del PEF approvato dall’Ente Territorialmente Competente (AGER), riservandosi quindi anche il potere di modificare lo stesso PEF, e che, nelle more dell’approvazione del PEF e delle tariffe TARI da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dall’Ente Territorialmente Competente (AGER) che dai Comuni.

Considerata l’evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, dalla quale emerge un contesto molto complesso in cui gestire la procedura per la deliberazione del PEF e delle tariffe TARI per l’anno 2020.

Considerata, altresì, l’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19.

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per la deliberazione delle tariffe TARI per l’anno 2020.

Letto, in proposito, l’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020.

Preso atto, in particolare, che ai sensi del predetto comma 5 dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020 i Comuni, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare anche per l’anno 2020 le stesse tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, provvedendo però entro il 31/12/2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020 e, corrispondentemente, delle tariffe definitive valevoli per l’anno 2020 affinché sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Comune di Capurso
Deliberazione n. 21/2020 del 29/06/2020
Oggetto: Adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Determinazione delle tariffe provvisorie in materia di Tassa sui Rifiuti (TAR) valevoli per l'anno 2020.
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2019 con la quale è stato approvato il PEF per l'anno 2019 comprendente anche la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2019.

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione di questo Ente, di avvalersi della facoltà concessa dal richiamato art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 e, per gli effetti, di procedere in via provvisoria con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le stesse tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019 con la richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2019, con riserva di deliberare quanto prima possibile e comunque entro il 31/12/2020 il PEF 2020 e le corrispondenti tariffe definitive TARI valevoli per l'anno 2020, atteso che l'orientamento da sempre seguito da questa amministrazione è quello di assicurare con il gettito TARI l'integrale copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana, nonché di ritenere che il sistema delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi locali debba essere finalizzato, secondo principi di equità, al concorso, da parte degli utenti, agli oneri che l'Ente è chiamato a sopportare in rapporto alla crisi della finanza pubblica, alla progressiva riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, Regione e Provincia, ed agli stringenti vincoli imposti dalla disciplina relativa alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, anche ai fini di una maggiore efficacia di tutti i servizi forniti alla cittadinanza e dell'imprescindibile obbligo di mantenimento degli equilibri di bilancio.

Tenuto conto:

- del richiamato art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013, il quale prevede che a partire dall'anno 2018 nella determinazione dei costi del servizio di igiene urbana il Comune debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- che a tal fine sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – è stato pubblicato in data 23/12/2019 il documento intitolato "*Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 n. 443*" che fornisce utili chiarimenti sulla metodologia da seguire per la determinazione dei costi relativi al servizio di igiene urbana avvalendosi delle risultanze dei fabbisogni standard, in linea con le nuove componenti del costo standard per tonnellata approvate in data 18/11/2019 dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) e contenute nel documento tecnico "*Nota metodologica – Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti in base all'art. 6 del D.Lgs. 26 novembre 2010 n. 216*" disponibile sul sito internet della stessa CTFS.

Ritenuto, in considerazione della volontà di procedere in via provvisoria con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le stesse tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019 con riserva di deliberare quanto prima possibile e comunque entro il 31/12/2020 il PEF 2020 e le corrispondenti tariffe definitive TARI valevoli per l'anno 2020, di rinviare l'applicazione della prescrizione di cui al citato art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013 ad un successivo momento allorquando si provvederà a deliberare il PEF 2020 e le corrispondenti tariffe definitive TARI valevoli per l'anno 2020, dando atto, tuttavia, che con riferimento al PEF e relative tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019 l'applicazione della citata norma ha condotto ad un costo standard complessivo pari a € 2.384.102,82 a fronte di un costo effettivo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani pari a complessivi € 2.232.000,00 (v. deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2019).

Dato atto che, in ragione di quanto sin qui rappresentato, e nelle more della determinazione ed approvazione del PEF 2020 e delle corrispondenti tariffe definitive TARI valevoli per l'anno 2020, le tariffe TARI da applicare provvisoriamente per l'anno 2020 sono le stesse già adottate e applicate per

l'anno 2019 come riportate nel PEF 2019 allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2019 e, a fini di maggiore trasparenza, ad ogni buon conto, allegate anche al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Letto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 e segnatamente:

- il comma 15 in forza del quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”*;
- il comma 15-ter in forza del quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.”*.

Considerato, pertanto, che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini dettati dai richiamati commi 15 e 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, e che acquisterà efficacia dalla data della sua pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28/10/2020 e purché sia stata inviata per via telematica entro il termine perentorio del 14/10/2020.

Considerato, altresì, che in forza del richiamato comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, il versamento della TARI per l'anno 2020 dovrà essere effettuato:

- sulla base degli atti applicabili per l'anno 2019, per le prime due rate scadenti prima del 01/12/2020;
- sulla base degli atti pubblicati entro il 28/10/2020, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno 2020, con eventuale conguaglio su quanto già versato, per la terza rata scadente a decorrere dal 01/12/2020.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI.

Richiamato l'art. 35 del predetto regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI che, tra l'altro, stabilisce che:

comma 1: *“La TARI è dovuta al Comune sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti divenuti definitivi entro l'anno precedente ed è pagata mediante versamento dell'importo in tre rate aventi scadenza, di norma, al 31 Maggio, 31 Agosto e 2 Dicembre dell'anno cui la tassa si riferisce, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214. E' fatta salva la possibilità che la Giunta Comunale determini un differimento di tali scadenze.”*;

comma 4: “Al fine di facilitare l’adempimento degli obblighi di versamento, sono inviati al domicilio del contribuente, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o mezzi equivalenti, appositi avvisi di pagamento contenenti gli estremi relativi alla base di calcolo ed al versamento della tassa secondo quanto rilevabile dalle dichiarazioni presentate dal contribuente e/o dagli accertamenti divenuti definitivi; tali informazioni potranno essere rese direttamente fruibili anche attraverso canali telematici riservati, per la consultazione da parte del singolo contribuente.”;

comma 5: “La TARI è versata in favore del Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9/7/1997 n. 241 (Modello F24 riportante i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 37/E del 27/5/2013 dell’Agenzia delle Entrate e ridenominati con Risoluzione n. 45/E del 24/4/2014 della stessa Agenzia delle Entrate), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.”.

Ritenuto di dover provvedere in merito e, per gli effetti, di:

- dover determinare le tariffe TARI da applicare provvisoriamente per l’anno 2020, nelle more della determinazione ed approvazione del PEF 2020 e delle corrispondenti tariffe definitive TARI valevoli per l’anno 2020;
- dover stabilire i termini e le modalità di pagamento della TARI dovuta per l’anno 2020.

Riscontrata la propria competenza a deliberare in merito, atteso che:

- l’art. 42, comma 2, lett. f), del TUEL attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici locali, e pertanto implicitamente assegna alla Giunta Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote e tariffe relative ai tributi locali;
- l’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 stabilisce che: “Il Consiglio Comunale deve approvare,, le tariffe della TARI”;
- ferma restando la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali ex citato art. 42, comma 2, lett. f), del TUEL, l’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 riconduce nell’ambito delle prerogative e attribuzioni del Consiglio Comunale anche la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato formulato il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Capo Settore Economico Finanziario, così come previsto dall’art. 49, comma 1, del TUEL.

Preso atto del parere espresso dalla competente I[^] Commissione Consiliare Permanente.

Acquisita la consulenza giuridico-amministrativa della Segretaria Generale e preso atto dell’assenza di osservazioni da parte della stessa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali.

Preso atto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL.

SI PROPONE

- 1) **Di avvalersi** della facoltà riconosciuta dall’art. 107, comma 5, del D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito dalla legge 24/04/2020 n. 27 che, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27/12/2013, n. 147, consente di approvare per l’anno 2020 le stesse tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) già

adottate ed applicate per l'anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020.

- 2) **Di approvare ed applicare** in via provvisoria per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI già adottate ed applicate per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2019 e, a fini di maggiore trasparenza, allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) **Di riservarsi** di deliberare quanto prima possibile e comunque entro il 31/12/2020 il PEF 2020 e le corrispondenti tariffe definitive TARI valevoli per l'anno 2020, atteso che l'orientamento da sempre seguito da questa amministrazione è quello di assicurare con il gettito TARI l'integrale copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana, nonché di ritenere che il sistema delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi locali debba essere finalizzato, secondo principi di equità, al concorso, da parte degli utenti, agli oneri che l'Ente è chiamato a sopportare in rapporto alla crisi della finanza pubblica, alla progressiva riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, Regione e Provincia, ed agli stringenti vincoli imposti dalla disciplina relativa alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, anche ai fini di una maggiore efficacia di tutti i servizi forniti alla cittadinanza e dell'imprescindibile obbligo di mantenimento degli equilibri di bilancio.
- 4) **Di stabilire**, in ordine ai termini e alle modalità di pagamento della TARI dovuta per l'anno 2020, che:
 - la Tassa deve essere pagata mediante versamento dell'importo dovuto in tre rate aventi scadenza al 31 Luglio, 30 Settembre e 2 Dicembre del corrente anno;
 - al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di pagamento, l'ufficio tributi dovrà inviare al domicilio dei contribuenti, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o mezzi equivalenti, e nel rispetto di quanto sancito dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214:
 - entro il 15/07/2020, l'avviso di pagamento contenente gli estremi relativi al versamento delle prime due rate della TARI dovuta per l'anno 2020, scadenti il 31/07/2020 e il 30/09/2020 (prima del 01/12/2020), determinate sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente (tariffe TARI 2019);
 - entro il 15/11/2020, l'avviso di pagamento contenente gli estremi relativi alla base di calcolo ed al versamento della terza rata della TARI dovuta per l'anno 2020, scadente il 02/12/2020 (dopo il 01/12/2020), determinata a saldo della tassa dovuta per l'anno 2020 e a conguaglio su quanto già versato con le prime due rate, sulla base del PEF 2020 e delle corrispondenti tariffe definitive TARI valevoli per l'anno 2020, sempre che i relativi atti siano stati inviati per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro il termine perentorio del 14/10/2020 e siano stati pubblicati nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il 28/10/2020, nel rispetto delle modalità e dei termini dettati dai commi 15 e 15-ter dell'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011;
 - la TARI deve essere versata in favore del Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9/7/1997 n. 241 (Modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 5) **Di stabilire**, altresì, che ove il PEF 2020 e le corrispondenti tariffe definitive TARI valevoli per l'anno 2020 non fossero approvate in tempo utile per il rispetto delle modalità e dei termini di pubblicazione ai sensi dell'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, fermi restando il termine del 15/11/2020 per l'invio dell'avviso di pagamento ed il termine di scadenza del 02/12/2020, la terza rata dovrà essere determinata sulla base degli atti pubblicati nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per l'anno 2019 nel rispetto di quanto sancito dall'ultimo periodo del richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, e

l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 dovrà essere imputato al PEF per l'anno 2021, come previsto dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito dalla legge 24/04/2020 n. 27.

- 6) **Di stabilire** che affinché la presente deliberazione acquisisca efficacia in forza di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214, la stessa venga trasmessa per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del medesimo D.L. n. 201/2011 e secondo le indicazioni ed i termini forniti dal citato art. 13, comma 15-ter, e dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - n. 2/DF del 22/11/2019, allo stesso Dipartimento delle Finanze del MEF mediante inserimento nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale", per la sua pubblicazione nel sito informatico "www.finanze.gov.it" individuato con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del MEF adottato in data 31/05/2002 (pubblicato in G.U. n. 130 del 05/06/2002).
- 7) **Di trasmettere** copia della presente deliberazione al Capo Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di cui al precedente punto 6).
- 8) **Di dare atto** che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile formulati dal Capo Settore Economico Finanziario, così come previsto dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- 9) **Di dare atto**, altresì, del parere espresso dalla competente I[^] Commissione Consiliare Permanente.
- 10) **Di dare atto** dell'assenza di osservazioni da parte della Segretaria Generale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali.
- 11) **Di dare atto** della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.
- 12) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell'art. 134, comma 4, del citato TUEL, a seguito di apposita unanime votazione palese.

ALLEGATO TARIFFE PROVVISORIE 2020

Tariffa Utenze Domestiche

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2019			
Famiglie	TARIFFA QUOTA FISSA	TARIFFA QUOTA VARIABILE Per Famiglia	QUOTA VARIABILE Per Persona
	<i>Euro/m²</i>	<i>Euro/Utenza</i>	<i>Euro/ Persona</i>
Famiglie di 1 componente	1,37	43,83	43,83
Famiglie di 2 componenti	1,37	78,49	39,24
Famiglie di 3 componenti	1,37	99,38	33,13
Famiglie di 4 componenti	1,37	109,58	27,39
Famiglie di 5 componenti	1,37	123,34	24,67
Famiglie di 6 o più componenti	1,37	128,95	21,49
Unità immobiliari non utilizzate	0,41	0,00	0,00
Unità immobiliari non costituenti pertinenze	1,37	21,92	21,92

Tariffa Utenze Non Domestiche

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2019				
		TARIFFA QUOTA FISSA	TARIFFA QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Categoria	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
			$Q_{uv(nd)} * Coeff.D_{(ap)}$	$QF + QV$
1	Sedi di Associazioni, Sedi di Circoli, Caserma, Luoghi di Culto	2,59	0,04	2,63
2	Autorimesse, Depositi, Esposizioni	2,59	0,96	3,55
3	Cinematografi e Teatri	2,59	1,02	3,61
4	Studi professionali, Uffici, agenzie, agenti di commercio, promotori finanziari, Caf e patronati, impianti sportivi, palestre	2,59	1,02	3,61
5	Attività commerciali di generi non alimentari	2,59	1,02	3,61
6	Attività artigianali, industriali, capannoni di produzione e/o vendita	2,59	1,08	3,67
7	Attività commerciali di generi alimentari, supermercati, ipermercati, salumi e formaggi, plurilicenze alimentari e miste, macellerie	2,59	1,13	3,73
8	Distributori di carburanti	2,59	2,46	5,05
9	Banche e istituti di credito	2,59	2,46	5,05
10	Alberghi, pensioni, bed & breakfast, affitta-camere	2,59	2,54	5,13
11	Case di cura e riposo	2,59	2,54	5,13
12	Sale da ballo, discoteche e night club, sale da gioco, biliardo, scommesse e lotterie	2,59	3,73	6,32
13	Banchi di mercato di beni durevoli	2,59	7,13	9,73
14	Ristoranti, trattorie, osterie, pub, pizzerie, bar, caffè, pasticcerie, birrerie, yougurtherie	2,59	7,65	10,24
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,59	7,65	10,24
16	Banchi di mercato generi alimentari	2,59	9,08	11,67
17	Unità immobiliari ad uso non domestico, catastalmente e funzionalmente destinate ad attività economiche, ma non utilizzate	0,78	0,00	0,78

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Maria Punzi

Il Presidente
avv. Claudia Nitti

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 02/07/2020 per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione
De Nicolò Filomena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'incaricato della pubblicazione certifica che la presente deliberazione:

- [X] è affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- [X] è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- [] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'eseguita pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Capurso, 02/07/2020

L'incaricato della pubblicazione
De Nicolò Filomena